

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul Rapporto ambientale	
SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo è effettuato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato dall'ISPRA - Servizio valutazioni ambientali.</p>
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	arch. ANNA MARIA MAGGIORE / arch. GIUSEPPE BONAVIDA
TELEFONO	<p>06 5722 5060 / 5980</p> <p>SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903</p>
E-MAIL	<p>dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it</p> <p>DVA-2@minambiente.it</p> <p>polizy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it</p>
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	<p>Regione Lazio</p> <p>Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:</p> <p>http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=documentazioneDettaglio&id=49752</p>
LUOGO E DATA	ROMA, 07/10/2019

PREMESSA

Il Piano di Gestione regionale dei rifiuti (di seguito PRGR) costituisce lo strumento di programmazione attraverso il quale la Regione Lazio definisce le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare e concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile.

Il presente PRGR si configura quale aggiornamento del precedente strumento di pianificazione approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.14/2012, ed è pertanto adeguato al mutato quadro normativo europeo e nazionale, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici, tenuto conto dei dati aggiornati sulla produzione dei rifiuti e del fabbisogno impiantistico all'interno dei cinque ambiti provinciali. L'indicazione normativa per la redazione dei piani di gestione dei rifiuti è contenuta all'art. 199 del D.lgs. 152/2006.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti comprende i seguenti contenuti: per i rifiuti urbani:

- quadro conoscitivo della gestione dei rifiuti urbani in ambito regionale, con ricostruzione della situazione attuale e stima dei flussi nel periodo 2019 – 2027;
- programma di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, con determinazione di obiettivi di riduzione regionali e per ambito territoriale ottimale;
- programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili;
- dimensionamento quantitativo del Piano e valutazione del fabbisogno impiantistico, con una valutazione del tasso di riciclo rispetto al tasso di raccolta, con lo scopo di perseguire l'autosufficienza regionale;
- valutazione dei diversi scenari gestionali e impiantistici e della possibilità di ottimizzare il sistema intervenendo sui modelli di raccolta in essere e su revamping impiantistici con lo scopo di massimizzare la valorizzazione e il riciclo.
- valutazione degli effetti dei diversi scenari proposti anche utilizzando la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), con in aggiunta una stima dei costi e dei ricavi per ciascuno di essi;
- individuazione delle strategie per aumentare l'efficienza delle raccolte differenziate e la valorizzazione dei materiali raccolti e definizione di strumenti di governance e incentivanti per l'attuazione del Piano, come ad esempio tariffazione puntuale o adozione di diversi criteri di assimilazione;
- approfondimento su alcune tipologie di rifiuto urbano particolarmente importanti per il contesto laziale per la loro quantità o tipologia;
- individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Per i rifiuti speciali:

- ricostruzione del quadro conoscitivo attuale, con analisi del tessuto economico-industriale, della produzione complessiva dei rifiuti e dell'assetto gestionale e impiantistico;
- analisi delle criticità in essere e proposta di uno scenario di Piano che miri a superarle, attraverso misure tese a minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a perseguire l'autosufficienza impiantistica e la conformità degli impianti alle migliori tecnologie disponibili;
- redazione del piano per la riduzione della produzione di rifiuti speciali
- analisi delle potenzialità di recupero e riciclo dei rifiuti speciali;

- definizione della tipologia e delle potenzialità degli impianti, necessaria per soddisfare i fabbisogni regionali, ovvero verificare la congruità tra domanda e offerta;
- verifica della possibilità di integrazione tra rifiuti speciali e urbani, per alcune tipologie specifiche, come ad esempio i rifiuti del trattamento delle acque e rifiuti agricoli e delle produzioni agro-alimentari, rifiuti di imballaggio; rifiuti della lavorazione del legno;
- approfondimento su alcune tipologie di rifiuto speciale particolarmente importanti per il contesto laziale per la loro quantità o tipologia (rottami metallici, fanghi di depurazione, materiali inerti, materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto);
- individuazione dei criteri per identificare le aree idonee e non idonee per la localizzazione delle diverse tipologie di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali.

Per la bonifica dei siti inquinati:

- redazione del Piano di bonifica dei siti inquinati, attraverso la ricostruzione del quadro conoscitivo attuale e la definizione delle priorità di intervento regionali per la messa in sicurezza dei territori, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con relativa stima degli oneri finanziari, delle modalità di intervento e di eventuale smaltimento dei materiali da asportare.

L'Autorità procedente è la Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti del Lazio.

L'Autorità competente è la Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica - Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica del Lazio.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

- Testo dell'Atto n. 592 del 02/08/2019
- Allegato 1 - Sezione rifiuti speciali
- Allegato 2 - Sezione criteri di localizzazione
- Allegato 3 - Sezione rifiuti urbani
- Allegato 4 - Rapporto ambientale
- Allegato 5 - Allegati cartografici
- Allegato 6 - Avviso pubblico

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "*corsivo tra virgolette*".

Si pongono all'attenzione dell'Autorità competente regionale per la VAS del PGR del Lazio le osservazioni ed i suggerimenti di seguito proposti, ai fini dell'elaborazione del parere di competenza.

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n.1.1

Nel Rapporto ambientale (RA) sono riportati interi capitoli tratti tal quali dal documento di Piano – Sezione Rifiuti Urbani.

Inoltre le pag. 46 - 53 del RA, che riprendono le pag. 277-284 del Piano-Sezione Rifiuti urbani, sono ripetute anche da pag. 211 a 218 del RA.

Sarebbe stato più opportuno riportare una sintesi chiara della situazione attuale, delle scelte strategiche, degli obiettivi di Piano, degli scenari considerati e delle azioni da intraprendere per poter conseguire gli obiettivi che caratterizzano i diversi scenari, ossia gli elementi del Piano necessari per le analisi e valutazioni che devono essere presenti nel RA secondo quanto previsto dall'art. 13 e dall'Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Osservazione n.1.2

Nel paragrafo 1.2 del RA vengono schematizzate le osservazioni al Rapporto preliminare trasmesse dai Soggetti competenti in materia ambientale consultati, ma nel documento **non si dà sempre atto di come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti così come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Questo aspetto era indicato dal MATTM nell'ambito dell'osservazione al Rapporto preliminare relativa agli elementi di integrazione rispetto all'indice del Rapporto ambientale proposto (pag. 18 del RA).

Dall'analisi del RA risulta che alcune delle osservazioni formulate al Rapporto preliminare in fase di *scoping*, che il Proponente dichiara di aver accolto, non trovano pieno riscontro all'interno del documento esaminato.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle osservazioni formulate dal MATTM:

Pagg. 17-18 del RA.

- si suggerisce di integrare il RA con una disamina delle eventuali difformità, criticità, variazioni tra il precedente Piano del 2012 e il Piano di aggiornamento che verrà proposto per l'approvazione, con particolare attenzione all'analisi attuativa e pianificatoria in materia di gestione dei rifiuti e alle motivazioni che eventualmente hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, in modo da proporre misure correttive per sanare le situazioni critiche ancora persistenti;
- si valuti la possibilità di predisporre un cronoprogramma delle azioni da attuare, considerando in particolare la fase transitoria di attuazione del PGR;
- **si sottolinea che l'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. richiede l'integrazione tra VAS e Valutazione d'Incidenza.** Indicazioni per effettuare tale integrazione possono essere reperite nel documento "*VAS - Valutazione di Incidenza Proposta per l'integrazione dei contenuti*" del settembre 2011, elaborato da MATTM – MIBAC – ISPRA – Regioni e Province Autonome;
- questo Ministero, per quanto riguarda la procedura di VAS ed in particolare la redazione della sintesi non tecnica, suggeriva nelle precedenti consultazioni sul RP di seguire le linee guida ministeriali. **Tuttavia, con riferimento a tale ultima**

indicazione, si osserva che la sintesi allegata al RA (cap. 10) non riassume in maniera esaustiva gli argomenti trattati sia nel RA che nella proposta di Piano.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

Il capitolo 4 del RA risulta carente per diversi aspetti pertinenti al quadro conoscitivo, quali ad esempio la biodiversità, il patrimonio culturale, la copertura e l'uso del suolo, le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei suoli, i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (quali DOC, DOCG, IGP, IGT), le aree agricole destinate ad agricoltura biologica e aziende biologiche, le aree agricole ad alto valore naturale, i consumi idrici, il trattamento delle acque reflue.

In generale, per le diverse componenti ambientali non sono approfondite le condizioni di criticità, le particolari emergenze ambientali, le aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, presenti, che devono essere tenute in particolare considerazione nelle fasi della valutazione. La necessità di approfondire tali aspetti era già stata indicata dal MATTM nell'ambito delle osservazioni formulate al Rapporto preliminare (pag. 18 del RA).

La caratterizzazione del quadro territoriale e sociale, per come riportata nel RA, non appare utile per la definizione degli obiettivi ambientali specifici del Piano, non fornisce altresì una caratterizzazione di quello che dovrebbe essere lo scenario ambientale iniziale potenzialmente impattato dal PGR, come modello di riferimento per valutare e misurare eventuali effetti.

Osservazione n. 2.2

In riferimento all'analisi di coerenza riportata nel paragrafo 5.1, non risultano chiare le motivazioni per cui non sono considerati tutti i Piani riportati a pag. 248 del RA.

A titolo di esempio si rappresenta che il Piano della mobilità del Lazio pur essendo elencato a pag. 230 del RA, è poi classificato tra i Piani "*non confrontabili*" elencati a pagina 248. A questo proposito si noti che nel documento di Piano, nell'Allegato 3 - Sezione Rifiuti Urbani (pagg.349-352) vengono analizzate le: "*azioni utili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dalle emissioni dei mezzi di raccolta, spazzamento e trasferimento dei rifiuti*" riguardo alle quali si affronta il tema della possibile integrazione con il Piano Regionale della Mobilità della Regione Lazio.

Si rappresenta pertanto che in merito all'analisi di coerenza ambientale occorre che siano considerati tutti gli strumenti vigenti e pertinenti al PGR, ovvero riguardo ai quali la proposta di Piano condivide direttamente o indirettamente ambiti attuativi, obiettivi di sostenibilità, ambiti settoriali. Gli obiettivi specifici del PGR devono essere verificati in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale degli altri Piani e Programmi.

Osservazione n. 2.3

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nel RA è riportata una sintesi dei contenuti del Piano, nell'Allegato 1 - Sezione Rifiuti Speciali (pagg. 219 – 225 del RA), non appare riportata alcuna valutazione degli effetti ambientali delle attuali *“forme di gestione”*, né di rispetto ad eventuali misure atte a favorire il trattamento di prossimità come riportato nel Piano - Allegato 1 (pag. 55-56): *“Partendo dall'analisi dello stato di fatto relativo alla produzione ed al trattamento dei rifiuti speciali, il Piano individua i fabbisogni di trattamento finalizzati al recupero di rifiuti speciali e allo smaltimento di quelli non altrimenti recuperabili, definendo un “fabbisogno di trattamento e smaltimento” che, rapportato alle attuali capacità impiantistiche, sia in grado di evidenziare anche gli eventuali fabbisogni di nuovi impianti (vedi anche successivi paragrafi).*

Come noto, la pianificazione della gestione dei rifiuti speciali - a differenza di quella dei rifiuti urbani - non è caratterizzata dal principio della privativa pubblica e pertanto le previsioni programmatiche devono essere interpretate come indirizzo orientativo delle azioni da sviluppare a livello territoriale e favorire la realizzazione di impianti di recupero e trattamento di prossimità.

La normativa non prevede la possibilità di limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, in quanto i medesimi rifiuti sono assoggettati alle regole del libero mercato ma, come indicato all'art. 199, c. 3, lett. g) del d.lgs. 152/06, chiede alle regioni di prevedere – all'interno dei piani di gestione dei rifiuti - le attività ed i fabbisogni impiantistici necessari ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione”.

Pertanto l'analisi dei possibili effetti sull'ambiente avrebbe dovuto considerare le opzioni descritte, ed avrebbe potuto indirizzare verso le migliori scelte dal punto vista della sostenibilità e della protezione dell'ambiente.

Osservazione n. 2.4

La definizione del Sistema di monitoraggio riportata nel capitolo 8 del RA risente delle carenze relative alla individuazione degli obiettivi ambientali specifici del Piano e alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente. La tabella 95 di pag. 290 del RA comprende soltanto gli *“Indicatori di programma”*.

Pertanto si deve rilevare che allo stato di approfondimento proposto, il sistema di monitoraggio definito non comprende tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 18. Il monitoraggio infatti deve consentire di controllare gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

Anche la *governance* del monitoraggio prospettata a pag. 292 del RA non fa cenno al monitoraggio degli effetti sull'ambiente che derivano dall'attuazione del Piano e alla valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale per supportare l'eventuale riorientamento delle previsioni di Piano.

Si raccomanda di recepire, nel Piano di Monitoraggio ambientale del PGR, i contenuti dell' Allegato VI lett. i): “descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”.

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI ACQUE E SUOLO

Osservazione n. 3.1

La Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare osservava, nella fase preliminare della VAS, che le valutazioni di coerenza esterna del Piano in oggetto avrebbero dovuto far riferimento anche alla pianificazione di bacino e, nello specifico, ai Piani di Gestione del Rischio di Alluvione PGRA delle Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale e dell'Appennino Meridionale, e ai Piani di Assetto Idrogeologico PAI.

Pertanto si ravvisava la necessità, non solo di tenere in considerazione la già valutata pianificazione di settore del bacino del Tevere, ma di integrare l'analisi preliminare con quella dei bacini regionali del Lazio e dei bacini del Liri Garigliano e Volturno.

Quanto osservato trova riscontro nel paragrafo 1.1 del RA: *“Processo di consultazione”*, che riepiloga le osservazioni al Rapporto preliminare pervenute dai soggetti coinvolti nella VAS, tuttavia l'Osservazione 5, ivi richiamata, non risulta accolta laddove si manifesta l'esigenza di integrare l'analisi di coerenza rispetto ai PAI.

Si ritiene, in merito, pertinente l'osservazione dell'Autorità del Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, respinta senza motivazione, che: *“Suggerisce di inserire una norma nel Piano che imponga, per definire la localizzazione dell'impianto, la individuazione di una rosa di siti che devono essere soggetti ad una primaria valutazione per quanto riguarda la sicurezza idraulica e idrica (ndr. quest'ultimo vocabolo è da correggere con “geomorfologica”) e successivamente si passi alla verifica puntuale del sito più idoneo”* (pag. 9 del RA).

Pertanto, anche in relazione al fatto che non sono considerati i PAI dei Bacini Regionali, visto che si asserisce nel RA che tali Piani sono esplicitamente esclusi dalla verifica di coerenza esterna perché ritenuti *“non confrontabili”* (Paragrafo 5.1.1.7), **si rappresenta invece che il Piano in valutazione deve imprescindibilmente conformarsi alla pianificazione di bacino vigente (PAI e PGRA), perché sovraordinata, e deve rispettare le prescrizioni stabilite dalle rispettive Norme di Attuazione e dalle Misure del PAI, in particolare per quanto attiene alle aree a rischio.**

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI VALUTAZIONE DI INCIDENZA E BIODIVERSITÀ

Osservazione n. 4.1

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel documento di "Osservazioni" al Rapporto Preliminare (Osservazione n.11) scriveva: *"Con riferimento all'indice del Rapporto ambientale proposto al capitolo 11 del RP, si suggerisce di integrare tale indice con i seguenti capitoli: Valutazione d'Incidenza (art. 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.)".* Testualmente, nel Rapporto Preliminare, al paragrafo 7.2 si riferiva che: *"Un aspetto che sarà attentamente valutato nel Rapporto ambientale riguarda la localizzazione degli impianti eventualmente previsti dal Piano. In tale ottica assume un rilievo particolare il tema della valutazione di incidenza anche se è opportuno sottolineare che, sebbene in modo meno rilevante, questo interessa le scelte di pianificazione nel loro complesso. [...] La procedura della valutazione d'incidenza è pertanto finalizzata a stabilire se il piano/programma, progetto o intervento sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000 interessati, cioè evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, oltre che la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il Piano regionale e i SIC e/o le ZPS è necessario prendere in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza del Piano regionale e l'area funzionale ecologica di un SIC e/o ZPS".*

Quanto espresso nel Rapporto preliminare (pag.52) prospettava, ad avviso della scrivente Direzione del MATTM (DG PNM), l'elaborazione, almeno, di uno screening di VINCA e di uno studio di incidenza della Proposta di Piano; tuttavia nei documenti posti in consultazione non compare lo Studio di incidenza, né sono proposte le motivazioni specifiche, tecniche e soprattutto normative in virtù delle quali si sia deciso di non procedere ad una valutazione di potenziali incidenze sulle aree della Rete Natura 2000.

Ribadito quanto osservato da questo Ministero in fase preliminare, sarebbe d'uopo, che l'Autorità Procedente elaborasse un documento dedicato alla Valutazione d'incidenza anche qualora ivi non fosse sviluppato lo Studio d'incidenza del PGR, ma ci si limitasse ad argomentare sull'assoluta impossibilità che il PGR possa sviluppare impatti sui siti tutelati della Rete natura 2000.

Ciò non di meno, occorre osservare, per le opportune valutazioni dell'Autorità competente Regionale del Lazio, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV 13 settembre 2017, n. 4327 che: *"L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato".*

Si valuti, per tale ultimo aspetto e in applicazione del principio di precauzione, l'opportunità di integrare il documento di VAS del Piano con tutte le informazioni

necessarie e tutte le analisi utili ad accertare l'assoluta assenza di impatti o influenze del PGR sui siti della Rete Natura 2000.

Nello Studio di incidenza del PGR, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 199 del D.Lgs.152/06, dovrebbero trovare luogo ed essere valutate quelle *"informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti"*, in particolare delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art.197 del D.Lgs.152/06).

I criteri di riferimento dettati dalla Regione attraverso il PGR dovrebbero configurarsi ai fini della definizione dei confini entro i quali non possano ricadere le zone idonee.

Utili informazioni rispetto alle modalità di esecuzione delle Valutazioni di incidenza possono essere reperite oltre che nella *"Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE per la Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000"* della Commissione Europea (2001), anche attraverso la consultazione della bozza di documento che la aggiorna all'anno corrente: *"Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"*.

Osservazione n. 4.2

Con riferimento alle analisi di coerenza del Rapporto Ambientale, sarebbe stato utile approfondire un'analisi delle sovrapposizioni spaziali tra il sistema vincolistico delle tutele e dei rischi, in modo da evidenziare graficamente quelle aree che, in ultima analisi, potrebbero essere classificate come zone idonee e aree vincolate in modo integrale, condizionante o penalizzante. In tal modo la classificazione delle aree sarebbe potuta essere meglio approfondita anche in sede di VAS e ricomprendere una serie più ampia di aspetti inerenti l'ambiente e la sostenibilità, rispetto quanto già riportato nella Sezione *"Criteri di localizzazione"* del PGR.

A livello di obiettivi, l'analisi di coerenza del PGR avrebbe dovuto svilupparsi con riferimento anche al Piano Forestale Regionale: "Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale", di cui alla DGR Lazio 3 agosto 2007, n. 666, ma soprattutto, anche ai fini della trasposizione cartografica dei criteri di riferimento utili all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti e discariche. L'analisi di coerenza avrebbe dovuto altresì considerare anche la *"Carta delle formazioni naturali e seminaturali"* e la *"Carta forestale su base tipologica"*, da quest'ultima derivata, mediante approfondimento al 4° e 5° livello Corine Land Cover della Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio.

Osservazione n. 4.3

Nell'Allegato 2: *"Criteri di localizzazione"* del PGR si registra una incoerenza rispetto alla valutazione dei *"Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento"*, i quali risultano essere inclusi fra i *"Fattori di attenzione progettuale"*, ossia tra quelli *"che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione"*, e non fra i *"Fattori escludenti"*, ossia quelli *"che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa"*

vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini delle valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori". Tale specificazione contrasta con il fatto che tutte le altre voci di cui alle lettere dell'art.142, comma1, del D.Lgs. 42/04 sono invece incluse fra i "Fattori escludenti".

Il fatto che ai territori coperti da foreste e boschi non sia stata riconosciuta la valenza di fattore escludente, discriminandoli dagli altri beni paesaggistici di interesse pubblico, contrasterebbe anche con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", che all'Allegato I "Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica", al punto 1. "Impianti di discarica per rifiuti inerti" e 2 "Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi", al paragrafo relativo alla loro: "Ubicazione", stabilisce che "di norma i siti idonei alla realizzazione" di tali impianti di discarica "non devono ricadere in: [...] territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" ossia, per trasposizione normativa, nei "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento" di cui, per l'appunto, al sopraccitato art.142 del D.Lgs. 42/04.

Tale statuizione, verosimilmente può essere estesa anche a impianti di trattamento meccanico biologico, di compostaggio e di trattamento dell'umido ed agli Ecocentri.

Si consideri altresì che il D.Lgs. 42/04, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", alla Parte Terza, Titolo I, Capo II, impone una disciplina precisa sui beni paesaggistici di notevole interesse pubblico che potrebbe non essere compatibile con la concessione dell'autorizzazione paesaggistica allo scopo della realizzazione di impianti di trattamento, riciclo e smaltimento di rifiuti in aree coperte da foreste e boschi, pertanto si dovrebbe valutare la possibilità che il PGR recepisca tali indirizzi normativi e li traduca in ulteriori criteri discriminanti utili per circoscrivere l'individuazione delle zone idonee da parte delle Province e la susseguente localizzazione degli impianti.

Osservazione n. 4.4

Nel Quadro conoscitivo ambientale, al paragrafo 4.2.3 del RA: "Aree di interesse naturalistico", ci si limita a riferire della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, senza tuttavia citare il "Piano Regionale per le Aree Naturali Protette" da essa istituito all'art. 7, di cui la REcoRd costituisce componente essenziale.

Allo stato di aggiornamento attuale, la Rete Ecologica Regionale del Lazio si è dotata di alcune tavole cartografiche che potrebbero risultare molto utili per la definizione dei criteri di riferimento finalizzati all'individuazione delle zone idonee/non idonee all'installazione di impianti di trattamento dei rifiuti, quali quella degli "Spazi naturali e seminaturali idonei alla connettività" e quella degli "Elementi strutturali e nodi del sistema".

Inoltre, la Regione Lazio si è dotata della Carta della Natura che, ai sensi dell'art. 3 della Legge Quadro sulle aree naturali protette 394/91, "individua lo stato dell'ambiente in Italia evidenziandone i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale", infatti, le sue analisi forniscono la base per l'elaborazione di diversi indici per la valutazione degli habitat per cui è possibile disegnare un quadro della distribuzione del Valore Ecologico sul territorio regionale. In particolare, si segnala che l'ISPRA pubblica nell'Annuario dei dati ambientali un indicatore, di "Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura" che fornisce una rappresentazione della distribuzione del "Valore Ecologico" regionale basata su una suddivisione in classi; la base di riferimento per la determinazione del

"Valore Ecologico" è la cartografia degli habitat, anch'essa realizzata nell'ambito di *Carta della Natura*.

Nel caso del Lazio, che, prima delle altre regioni, è riuscito a dotarsi di tali strumenti, anche la *Carta della natura*, come in particolare quella del "Valore Ecologico" che da essa discende, dovrebbero essere tenute in considerazione ai fini della definizione dei criteri di riferimento per l'individuazione delle classi di idoneità per l'installazione di impianti.

5. SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI PIANO

Osservazione n. 5.1

Il Piano oggetto di valutazione si sviluppa sul periodo temporale 2019-2025, prevedendo 3 diversi scenari evolutivi: minimale (scenario 1), intermedio (scenario 2) e avanzato (scenario 3), oltre ad uno scenario inerziale (scenario zero).

Con riferimento ai diversi scenari proposti si riscontra quanto segue:

- Lo **scenario inerziale** sui Rifiuti urbani, previsto nell'Allegato 3 a pag. 207, è delineato dalla semplice evoluzione di alcune variabili quali: produzione totale dei rifiuti, produzione pro-capite dei rifiuti, andamento della popolazione e andamento percentuale della raccolta differenziata. In questa parte della presentazione viene rilevato come l'andamento delle prime tre variabili sia decrescente negli ultimi anni con il trend della popolazione che dovrebbe diminuire del 4,1% da qui sino al 2025, mentre la percentuale di raccolta differenziata dovrebbe senza sforzi raggiungere il 65%, considerando un aumento costante del 2,4% annuo.
- Lo **scenario minimale** (pag. 216) ipotizza una riduzione della produzione dei rifiuti in linea con quella degli ultimi anni, a cui si aggiunge l'effetto delle iniziative di riduzione di produzione dei rifiuti prevista nel programma di prevenzione, che porta tale dato al 5%; in questo scenario, inoltre, si prevede un aumento "cautelativo" della raccolta differenziata pari al 3% annuo che porterebbe a raggiungere un percentuale pari al 70% nel 2025.
- Lo **scenario intermedio** (pag. 225) ipotizza una riduzione pro-capite della produzione dei rifiuti pari al 6%, dovute alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione; tale scenario prevede, inoltre, un aumento della raccolta differenziata del 3,7% annuo con una proiezione della stessa, al 2025, pari al 75%.
- Lo **scenario avanzato** (pag. 234) ipotizza una riduzione pro-capite della produzione dei rifiuti pari al 7%, dovute alle tendenze in atto negli ultimi anni ed ai risultati delle iniziative di riduzione; tale scenario prevede altresì un aumento della raccolta differenziata del 4,3% annuo che permetterebbe di raggiungere nel 2025, per tale fattispecie, l'ambizioso obiettivo dell'80%.

Considerate le previsioni indicate nel Piano l'obiettivo minimo che si prefigge il Piano, rappresentato dallo "*scenario minimale*" appare realistico e raggiungibile.

Si osserva tuttavia la possibile sottovalutazione di alcune criticità che sono state rilevate nel Piano stesso e pertanto andrebbero più accuratamente considerate analizzate rispetto alla possibilità che possano incidere sulle previsioni effettuate, ed in particolare:

- a) nonostante dal 2013 al 2017 sia stato registrato un incremento della raccolta differenziata pari al 14%, negli anni 2016-2017 “*si riscontra tuttavia un forte rallentamento del trend di crescita*” (pag. 80);
- b) per quanto riguarda la produzione totale di rifiuti, dopo un andamento costantemente decrescente dal 2010 al 2017 (-8%), il preconsuntivo 2018 segna un'importante inversione di tendenza, con un incremento del 3% (pag. 82).

Si dovrebbe quindi considerare che i ritmi di crescita della raccolta differenziata, dopo incrementi cospicui ed evidenti nei primi anni, dovuti, ad esempio, al passaggio da altre forme di raccolta a quello del porta a porta, subiscono un calo naturale; peraltro, alcuni modelli virtuosi di raccolta (come l'esempio relativo al quartiere ebraico di Roma, in cui si è raggiunti un livello di RD pari all'80%) non sempre sono replicabili con la stessa efficacia per evidenti diversità morfologiche del territorio e urbanistiche, se non anche sociali.

In sintesi si valuta che, alla luce delle considerazioni fatte, di considerare che i livelli di performance prospettati negli scenari esposti, con particolare riferimento a quello intermedio e avanzato, appaiono altamente ambiziosi ed indubbiamente di non facile raggiungimento.

Le esperienze di settore suggeriscono che per raggiungere livelli efficienti di gestione dei rifiuti, anche in linea con la normativa vigente, è necessario, inoltre, tenere conto che una raccolta differenziata valida deve essere ben supportata dalla disponibilità di centri di raccolta e di impianti di recupero nelle prossimità. Nella regione Lazio, tuttavia, la rete infrastrutturale a servizio della raccolta differenziata non viene rappresentata per il suo assetto a regime. In ogni caso, anche ipotizzando una realizzazione finale degli impianti aderente al Piano, gli impianti stessi potranno funzionare secondo le loro potenzialità solamente a regime.

Nel Piano, in esame, ad esempio, non si rileva una ricognizione, delle piattaforme di trattamento del sistema CONAI, informazioni queste utili al fine di valutare l'idoneità del sistema a supportare gli incrementi di raccolta differenziata previsti negli scenari esposti. Pertanto sarebbe auspicabile un'ulteriore approfondimento di scenario.

Osservazione n. 5.2

Per quanto riguarda l'assetto impiantistico, essendo l'obiettivo del nuovo Piano incentrato tutto su alti livelli di raccolta differenziata e sul recupero di materia, si prevede di massimizzare il recupero anche attraverso la realizzazione e potenziamento degli impianti che effettuano il trattamento meccanico-biologico sul rifiuto non differenziato; a tale scopo, sono previsti stanziamenti economici dedicati laddove tale scelta sia condivisa a valle della valutazione ambientale strategica. In tal modo sarebbe quindi possibile una riduzione delle frazioni di scarto da avviare a recupero energetico o a smaltimento in discarica.

Dall'analisi dei flussi infatti emerge che l'impianto di recupero energetico di San Vittore, l'unico ad oggi in funzione nell'intera regione, a regime garantirebbe il soddisfacimento del fabbisogno su scala regionale, superando le previsioni del D.P.C.M. 10 agosto 2016.

A tal proposito si valuti, al termine dell'iter di approvazione del nuovo Piano, qualora le previsioni formulate dovessero essere confermate, l'opportunità di procedere alla richiesta di aggiornamento del fabbisogno impiantistico previsto dal citato D.P.C.M., secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 dello stesso.

Osservazione n. 5.3

Per quanto riguarda i fabbisogni di discarica, nel Piano sono individuati a livello di singolo ATO e sono individuati anche gli impianti ad oggi in esercizio e le relative capacità residue di abbancamento.

I fabbisogni di smaltimento in discarica, individuati per ogni ATO, hanno un range di variabilità molto elevato come diretta conseguenza sia del livello di raccolta differenziata che effettivamente sarà raggiunta e che varia come detto tra il 65% e l'80%, sia dalla possibilità o meno di avviare la maggior parte della FOS prodotta dal trattamento del rifiuto indifferenziato residuo negli impianti TMB a recupero/ripristino ambientale, ed anche qui la percentuale di recupero può variare tra il 25% e il 75% laddove la stessa abbia un'elevata qualità. Ad oggi gli impianti TMB e TM regionali non producono FOS di qualità elevata, pertanto almeno allo stato attuale questa viene avviata prevalentemente a smaltimento in discarica.

Più nel dettaglio nel PGR, sono evidenziati i fabbisogni individuati per singolo ATO, tenendo in considerazione il fatto che l'ATO di Roma, considerate le dimensioni e proporzioni (la sola città di Roma produce oltre il 55% dei rifiuti dell'intera Regione), viene suddiviso in due sub ambiti: quello relativo alla città di Roma Capitale, e l'altro che comprende tutti gli altri comuni della provincia:

- Per il sub-ambito di Roma Capitale il fabbisogno di smaltimento è individuato in un range tra 623.902 t e 1.507.514 t; e ad oggi non risulta nessun impianto di servizio disponibile per il sub-ambito in questione.
- Per il sub-ambito Provincia di Roma il fabbisogno di smaltimento varia tra 250.157 t e 514.806 t; l'impianto di servizio disponibile per questo sub-ambito è quello di Fosso Crepacuore a Civitavecchia che ha una volumetria residua di 180.000 mc, evidentemente non sufficiente per l'intero fabbisogno.
- Per l'ATO Viterbo il fabbisogno di smaltimento varia tra 43.075 t e 109.527 t; il relativo impianto di servizio disponibile è quello Le Fornaci a Viterbo, che ha una capacità residua pari a 12.000 t, evidentemente non sufficiente per l'intero fabbisogno.
- Per l'ATO Rieti il fabbisogno di smaltimento varia tra 24.068 t e 59.096 t; questo Ambito non dispone di impianti di servizio e, ad oggi per soddisfare il proprio fabbisogno l'ambito di avvale di Viterbo.
- Per l'ATO Latina il fabbisogno di smaltimento ricade varia tra 75.371 t e 224.480 t; anche in questo ambito non ci sono impianti di servizio.
- Per l'ATO Frosinone il fabbisogno di smaltimento ricade varia tra 54.253 t e 147.241 t; l'impianto di servizio disponibile è quello di Cerreto a Roccasecca, per una capacità di 119.000 t.

Questa accentuata variabilità del fabbisogno di smaltimento in discarica potrebbe limitare l'affidabilità di previsione dell'impiantistica necessaria a garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di gestione e del principio di autosufficienza.

Bisogna tuttavia evidenziare che il Piano valorizza il ricorso alla discarica come elemento di flessibilità del sistema, in luogo della necessità di infrastrutturazione basata sul recupero energetico. Tale scelta, che non privilegia le opzioni più alte nella gerarchia del ciclo dei rifiuti, può essere considerata una valida alternativa in un contesto che dimostri la sostenibilità ambientale e la concreta fattibilità di tutte le linee virtuose delineate nel Piano, anche con riferimento al quadro più ampio dell'economia circolare, come ad esempio:

- riduzione della produzione dei rifiuti e prevenzione degli sprechi;

- realizzazione e adeguamento degli impianti TMB, al fine di massimizzare il recupero di materi ad oggi molto basso, in luogo della produzione di CSS;
- incentivazione del compostaggio della frazione umida, completando le infrastrutture necessarie (in tal senso nel piano sono evidenziati i passi avanti fatti negli ultimi anni);
- il raggiungimento effettivo degli obiettivi di raccolta differenziata prospettati negli scenari di Piano, tenendo conto anche della qualità della stessa, al fine di ridurre gli scarti del trattamento della raccolta differenziata che sono pari a circa il 17%.

Occorrerebbe considerare che, nell'eventualità di un minimo scostamento rispetto alle previsioni individuate, si determinerebbe un incremento del fabbisogno di volumetrie con conseguente ripercussione sui territori.

Anche l'ipotesi di poter ricorrere a stoccaggi a lungo termine rappresenta una prassi gestionale che non corrisponde perfettamente al quadro normativo vigente, il quale prevede tempistiche massime da rispettare, differenti in caso di stoccaggio, per successivo avvio a recupero oppure per successivo avvio a smaltimento e che comunque variano, al massimo da uno e tre anni. Tale ultima possibilità, qualora effettivamente adottata, rischierebbe di accentuare la già fragile stabilità del sistema andando ad ingenerare potenziali situazioni di rischio incendio che la circolare MATTM prot. 1121 del 21/01/2019 ha inteso invece prevenire.

In virtù di tutto quanto esposto, e considerato l'attuale equilibrio dell'assetto impiantistico della Regione, considerate inoltre le probabili difficoltà che si potranno presentare nel processo di riconversione degli impianti TMB, essendo questi prevalentemente gestiti da privati, si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori azioni di attuazione del Piano che possano dare maggiore garanzia di affidabilità alle previsioni formulate ed anche delle azioni correttive da attuare prontamente in caso di scostamento dalle stesse.

Osservazione n. 5.4

In riferimento alla Proposta di Piano, relativamente alla sezione Rifiuti urbani, si ritiene di fornire alcune indicazioni in merito alla necessità di adeguare i riferimenti normativi come di seguito richiamati. Al paragrafo 2.2, a pagina 12: *“Durata del periodo di programmazione”*, inserire *“articolo 199”* laddove si cita: *“comma 10 del D.Lgs. 152/06 [...]”*. Inoltre a pagina 13, al paragrafo 2.3: *“Definizioni e glossario”* **si osserva che le definizioni riportate in questo paragrafo non sono conformi al dettato normativo vigente; sarebbe opportuno adeguare le definizioni in base al disposto normativo.**

Si elencano di seguito alcune delle definizioni che andrebbero modificate:

A pagina 13:

- *Beni durevoli*: Sarebbe più corretto citando l'articolo 227 del D.lgs. 152/2006 indicare *“Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto”*
- *“Centro Comunale di Raccolta (CCR), Stazione di conferimento, Ecocentro”*: considerare la definizione di cui al D.Lgs. 152/2006, articolo 183, co. 1, lett.) mm.

A pagina 15:

- *“Gestione integrata dei rifiuti”*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1, lett.) II;

- *Gestione*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) n;
- *“Produttore”*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) f;

A pagina 17:

- *“Raccolta differenziata”*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) p;
- *“Raccolta”*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) o;
- *“Recupero”*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) t;
- *“Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione”*; in merito l'articolo 198, comma 2 lett) g, prevede che siano i Comuni a stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

A pagina 18:

- *Rifiuto*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) a; l'allegato A è stato abrogato.
- *Smaltimento*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) z;
- *Spazzamento*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) o;

A pagina 19:

- *Trattamento*: sostituire con la definizione del D.Lgs. 152/2006 articolo 183, co. 1 lett) s.

A pagina 35, in merito al paragrafo “3.2 Quadro nazionale”:

- *D.Lgs. 11.05.2005, n. 133*: il provvedimento è stato abrogato dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46;
- *D.Lgs. 25.07.2005, n. 151*: il provvedimento è stato parzialmente abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;
- *D.M. 3.08.2005*: il provvedimento è stato abrogato dal DM 27/09/2010;
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*: per completezza indicare anche la parte VI bis del D.lgs. n. 152/2006 che introduce la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

A pagina 38:

- *“In merito all'articolo 206-bis, le parole “Osservatorio nazionale sui rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti”. E' intenzione del Ministero sopprimere tutte le attività dell'Osservatorio (compresa la predisposizione del rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). Abrogati dunque i commi che prevedevano l'istituzione della commissione composta da nove membri. Al suo posto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvarrà di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale”*. Quanto sopra non corrisponde appieno a quanto disposto dell'articolo 206 bis vigente che stabilisce al comma 4: [...]. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Ispra, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.

A pagina 40:

- *“Con la Legge n. 11 dell’1 febbraio 2013 è stato convertito in legge il D.L. che proroga l’entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con “potere calorifico inferiore” superiore a 13.000 kJ/kg predisposto dall’art. 6 del decreto legislativo n.36 del 13 gennaio 2003. Lo slittamento dei termini ci sarà anche nel 2014”. La legge 28/12/2015, n. 221, con l’articolo 46 ha abrogato (dal 02/02/2016) tale limite. Il riscontro di tale disposizione a pag. 51, nella descrizione della citata legge, non contribuisce alla chiarezza dell’esposizione del quadro normativo vigente.*

A pagina 41:

- *“Per quanto riguarda l’applicazione del “Sistema RAEE”, con il DI 300/2006 (cd. “Milleproroghe”) è stato stabilito un nuovo slittamento dei termini di partenza del sistema disegnato dal D.Lgs. 151/2005. In particolare, il DI 300/2006 licenziato dal Governo rinvia l’entrata in vigore degli obblighi imposti dal D.Lgs. 151/2005 alla data dell’emanazione di alcuni decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno 2007, introducendo così una ulteriore proroga all’originario termine del 13 agosto 2006, già spostato al 31 dicembre 2006 dal DI 173/2006. La proroga non lascia tuttavia la gestione dei RAEE priva di disciplina: in base a quanto stabilito dal regime transitorio del D.Lgs. 152/2006, si continua infatti ad applicare in materia l’articolo 44 del D.Lgs. 22/1997. In riferimento ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali la prima versione del D.Lgs. 152/2006 prevedeva che tutti i rifiuti prodotti da imprese o enti che utilizzano una superficie non superiore a 150 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti, non potranno più essere assimilati agli urbani. Questa specifica norma è stata però abolita dalla legge finanziaria 2007. Si precisa al riguardo che l’intera disciplina RAEE è dettata dal D.lgs. 14/03/2014 n. 49. Il paragrafo 3.2 dovrebbe essere rivisto, integrato ed aggiornato alla luce della normativa attualmente vigente.*

A pagina 43 e seguenti:

- **Aggiornare, con riferimento alle più recenti circolari emanate dal MATTM, le parti relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, tenendo anche conto delle Linee Guida ISPRA “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”.**
- Per quanto di seguito citato: *“Ai sensi dell’art. 189 comma 3 è stato pubblicato il D.M. 17/12/2009 ed in seguito il D.M. 15/02/2010 in materia di tracciabilità dei rifiuti: con tali D.M. viene istituito il SISTRI sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti che si pone quale obiettivo la sostituzione graduale dell’attuale sistema di controllo cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD, con un sistema informatizzato. Tale sistema, ad oggi rivolto ad alcune categorie di soggetti, attua l’intera informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali (e degli urbani per i Comuni della Regione Campania) in un’ottica di semplificazione procedurale e con maggiori garanzie in termini di trasparenza, conoscenza e prevenzione*

dell'illegalità. Va comunque tenuto conto che è prevista una successiva estensione del sistema informatizzato alle Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del DI 101/2013 recante (anche) norme in materia di Sistri sono entrate a far parte dell'Ordinamento giuridico le nuove disposizioni su soggetti obbligati e regime transitorio (cd. "doppio binario"). Dal 1° ottobre 2013, come previsto dal DI 101/2013, è operativo il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti per la prima "tranche" di soggetti (enti o imprese) che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori". **Si rappresenta che il 14 dicembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 135/2018 contenente "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito con la legge 11 febbraio 2019, n. 12.**

L'art 6 stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alle pagine 63 – 79:

- Con riferimento al paragrafo 4.1: *"Quadro degli assetti gestionali esistenti a scala regionale"*, **sarebbe opportuno che fosse indicata in modo più chiaro la fonte dei dati utilizzati, in quanto i dati relativi alla produzione ed alla percentuale di raccolta differenziata riportati nel documento, in alcuni casi sono ripresi dal Rapporto Rifiuti Urbani 2018 dell'Ispra, in altri casi, paiono provenire da altre fonti, con valori diversi.**

Si evidenzia, a solo titolo di esempio, il valore relativo alla percentuale di raccolta differenziata della provincia di Rieti per l'anno 2017, riportato in tabella 4 a pag. 68 del documento, pari al 41,42%, mentre nel Rapporto Rifiuti ISPRA è pari al 38,3%. Analogo discorso vale, ad esempio, per i dati riportati in figura 3 a pag. 67, relativi al dettaglio di raccolta differenziata per frazione merceologica, che in alcuni casi sembrano essere quelli pubblicati nel Rapporto Rifiuti, mentre in altri casi differiscono.

A pagina 82:

- In riferimento alla tabella 14 di pag. 83, si legge che: *"Per quanto riguarda la Capitale l'analisi della tabella successiva evidenzia che l'unico Municipio romano che superava nel 2017 il 65% di RD era il IX, con una percentuale del 68,9%. Dall'analisi della tabella emerge inoltre la diretta corrispondenza tra la percentuale di popolazione coinvolta nella raccolta domiciliare e la percentuale raggiunta di raccolta differenziata. Unica eccezione l'Ottavo municipio, il meno popoloso della Capitale a cui corrisponde anche la più bassa produzione totale di rifiuti urbani dove evidentemente il flusso contenuto è gestito in maniera più agevole, consentendo alla percentuale di raccolta differenziata di raggiungere il valore del 60,4%".* L'analisi dei dati riportati nella citata tabella, al contrario di quanto affermato, non sembra mostrare, per i municipi della Capitale, una diretta corrispondenza tra la percentuale di popolazione coinvolta nella raccolta domiciliare e la percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Infatti, se è vero che la percentuale maggiore di RD viene registrata nel Municipio 9, che mostra valori di RD pari al 67,89% a fronte del 87,9% di popolazione coinvolta, i dati mostrano anche che nel

Municipio 6, a fronte del 77,66% di popolazione coinvolta il dato di RD si attesta al 50,1% valore più basso del 54,2% di RD registrato nel Municipio 1 a fronte del 53,93% di popolazione coinvolta, in linea con i valori registrati nel Municipio 3 che raggiunge il 49% di RD con solo il 10,73% di popolazione coinvolta nella raccolta domiciliare.

Analogo discorso vale per i Municipi 2, 4 e 10, che presentano valori di raccolta differenziata compresi tra il 44,8% ed il 48,3% e percentuali di popolazione coinvolta nella raccolta domiciliare rispettivamente pari al 14,85%, 39,55 ed il 49,63%.

Sarebbe opportuno un approfondimento dell'indagine condotta al fine di meglio comprendere la correlazione tra le strategie adottate nei diversi Municipi che effettuano la raccolta domiciliare ed i valori di RD raggiunti.

A pagina 126:

- Con riferimento al paragrafo 5.5: *“Caratterizzazione merceologica dei RU ed assimilati nel Lazio”*, si fa riferimento al fatto che: *“Il ridotto numero di analisi effettuate in Regione Lazio non permette comunque di considerare esaustive le successive risultanze e risulta quindi necessario ripetere ed ampliare tali analisi per monitorare e validare ulteriormente le stime sviluppate nel Piano in fase di monitoraggio dello stesso come illustrato nel paragrafo 12.6.1”*. **Tuttavia si segnala che il paragrafo 12.6.1 non esiste nell'indice della proposta Piano.**

A pagina 176:

- Con riferimento al paragrafo 7.2.2: *“Previsioni ed effetti della Direttiva Discariche e delle norme di recepimento”* in tema di pretrattamento dei rifiuti da collocare in discarica, si suggerisce di considerare anche le linee guida Ispra recanti: *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'articolo 48, della legge 28 dicembre 2015, n. 221”*.

Osservazione n. 5.5

Nel paragrafo 4.4. *“Caratteristiche degli impianti di produzione di compost di qualità”*, da pag. 86 a pag. 94, della proposta di Piano, si riporta una breve descrizione dello stato attuale dell'impiantistica dedicata al recupero dei rifiuti organici del Lazio.

I dati riferiti al 2017 evidenziano che nella regione Lazio sono autorizzati 18 impianti di compostaggio per una capacità di trattamento complessiva pari a 419.325 tonnellate/anno. Dall'analisi dei dati, con particolare riferimento a quelli riportati a pag. 67, si apprende che a livello regionale nel 2017 sono state raccolte in maniera differenziata 412.514 tonnellate di umido e 123.219 tonnellate di verde per un totale di 535.735 tonnellate di rifiuti.

Dall'osservazione di tali dati emerge come già ad oggi, a livello regionale, la capacità di trattamento autorizzata per tali tipologie di rifiuti non risulta sufficiente a garantire la gestione dei rifiuti organici prodotti all'interno della Regione, rimanendo da gestire circa 116 mila tonnellate di rifiuti. In considerazione del fatto che il Piano prevede un incremento della raccolta differenziata progressivo tra il 64,3% (scenario zero) e l'80% (scenario tre) al 2025, la potenzialità prevista per questi impianti potrebbe risultare insufficiente.

Osservazione n. 5.6

Nel paragrafo 10.6: “*Verifica dei fabbisogni impiantistici di trattamento della frazione organica*”, nel Piano a pag. 292 si riporta una *tabella che riassume le previsioni complessive di intercettazione delle frazioni organiche nei tre scenari tematizzati, in tonnellate/anno, per ogni ambito e sub-ambito.*

Dopo una breve disamina sulla tendenza all'aumento delle quantità intercettate di frazione umida e verde, nei tre scenari di Piano, a pag. 293 si dichiara che: “*Ne discende la necessità, in qualunque scenario di Piano, di un considerevole aumento delle capacità di trattamento, in particolare per le frazioni di scarto alimentare (per il quale la previsione di intercettazione oscilla tra circa 618.000 e 658.000 t/anno), più contenuta per le frazioni vegetali da manutenzione di parchi e giardini (per le quali le intercettazioni previste oscillano tra circa 154.000 e 174.000 t/anno), e che dal punto di vista dell'analisi territoriale, è evidente la concentrazione delle necessità di trattamento nell'ATO Roma, ma ancora più specificamente nel contesto capitolino. Secondo le previsioni relative ai diversi scenari, le raccolte di organico (umido e verde) in tale contesto saranno da 390.000 a 437.000 t/anno circa, un quantitativo che si rivela decisivo non solo per le strategie di settore a livello regionale, ma per la stessa efficacia del Piano nel suo complesso*”.

La lettura del paragrafo in esame e del capitolo 11 relativo alle prescrizioni specifiche di Piano non sembra indicare le modalità di superamento del riscontrato deficit impiantistico per la gestione dei rifiuti organici, a livello regionale.

Nel paragrafo 10.6 si espongono altresì le criticità dell'ATO Roma. L'esame dei dati, relativamente alle frazioni umido e verde, mostra come le criticità legate alla gestione di tali flussi di rifiuti riguardino tutti gli ATO regionali. Sulla base dei dati contenuti nella proposta di Piano, anche considerando lo scenario più “favorevole”, infatti, si osserva che la capacità autorizzata potrebbe essere insufficiente per tutti gli ATO, come schematizzato nella tabella seguente.

AMBITO	Capacità Autorizzata al 2017 ton/a	Scenario 1 (70%) RD ton/a
Roma ATO	159.825	592.148
Frosinone ATO	35.000	44.918
Latina ATO	214.500	82.241
Rieti ATO	-	17.836
Viterbo ATO	10.000	34.761

Osservazione n. 5.7

In relazione a quanto contenuto nel paragrafo 10.2 “*Stima dei costi e dei ricavi degli scenari di Piano*” si segnala che il calcolo degli abitanti totali riportati nella tabella 74 – “*Stima dei costi attuali servizio di gestione dei RU nel Lazio in €/anno*”, a pag. 263, sulla base del quale sono state effettuate le analisi successive, risulta leggermente difforme.

La somma dei dati restituisce il valore corretto del totale abitanti pari a 5.886.313 anziché 5.898.124 abitanti come riportato in tabella.

Sulla base di tale riscontro si suggerisce di considerare tale variazione nel calcolo di ciascuna delle componenti di costo procapite, riportate nella tabella 75 “*Stima dei costi procapite attuali servizio di gestione dei RU nel Lazio in €/anno*” a

pag. 264, la cui somma determina il Costo totale procapite come stabilito dal DPR 158/99.

Nella stessa tabella 75 - pag. 264, si segnala che i Costi Comuni (CC) sono stati erroneamente indicati come CCD (Costi Comuni Diversi). A tal riguardo si ricorda che, l'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 li ricomprende nei Costi Comuni (CC):

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano, purché inerenti a tale attività, i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Analoga considerazione può essere fatta per le tabelle relative agli altri scenari di Piano.

Osservazione n. 5.8

Il paragrafo 10.5 del RA: "*Verifica fabbisogni impiantistici delle frazioni secche da RD*" ed i sottoparagrafi dal 10.5.1 al 10.5.3 riportano una sommaria descrizione della gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio soffermandosi sull'operatività del CONAI, dei RAEE, dei rifiuti generati dagli assorbenti per la persona (PAP), dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei rifiuti da spazzamento stradale.

Il paragrafo 11.2.12 riporta informazioni in merito alle problematiche legate alla gestione della posidonia nei Comuni del litorale laziale.

In linea generale, si osserva che non sono indicate azioni o scelte, relativamente a tali flussi nella proposta di Piano e nei paragrafi citati. Nella proposta di Piano non viene effettuata alcuna verifica finalizzata a valutare i fabbisogni impiantistici legati a tali frazioni.

Per la gestione della posidonia non viene effettuato nessun calcolo o stima sull'impatto che la raccolta separata di tali rifiuti possa avere sui dati di produzione e gestione dei rifiuti stessi.

Osservazione n. 5.9

Di seguito si riportano ulteriori considerazioni in merito ad alcune delle frazioni indicate, che andranno tenute presenti nell'ambito dell'eventuale aggiornamento della proposta di Piano.

In materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, l'articolo 199 del D.lgs. 152/2006 al comma 3 lettera p) prevede tra i contenuti obbligatori l'inserimento delle prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 comma 6. La proposta di Piano, al paragrafo 10.5, risulta piuttosto carente.

Per quanto riguarda i rifiuti da spazzamento stradale (paragrafo 10.5.3 *Impianti di recupero dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale*) definiti come rifiuto indifferenziato, si deve considerare il decreto 26 maggio 2016 "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*" che li definisce come rifiuti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in

cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata.

Osservazione n. 5.10

Altro aspetto rilevante della proposta di Piano è legato al progetto di riconversione industriale dell'impianto di Colleferro.

A tale proposito si osserva che sebbene il Piano riporti, al paragrafo 10.7.6, un approfondimento finalizzato a chiarire la portata e l'impatto sul ciclo di gestione dei rifiuti del progetto di riconversione, si ritiene opportuno evidenziare che alla data di aggiornamento della proposta di Piano, per quanto si apprende, l'evoluzione progettuale è ferma allo studio di fattibilità, sebbene tutti gli scenari proposti considerino operativo l'impianto già dal 2022.

Si consideri al riguardo che la piena funzionalità dell'impianto di Colleferro risulta strumentale per la chiusura, dopo il 2022, del ciclo di gestione dei rifiuti urbani a livello regionale; infatti, anche nello scenario 1 delineato a pag. 309 del documento, si ipotizza che presso il nuovo impianto di Colleferro dovranno essere conferiti circa 460.000 tonnellate di rifiuti trattati dagli impianti di TMB e TM regionali che rappresentano una forma intermedia di gestione.

A pagina 181, al punto 4 della Proposta di Piano, si legge in merito che: *“Una criticità specifica potrebbe essere generata da ritardi nella riconversione del sito di Colleferro, dovuti a difficoltà amministrative o verifiche tecnico-regolamentari. Secondo le considerazioni già sviluppate nella sezione dedicata alla riconversione del sito di Colleferro, il sistema è comunque dotato di una sua resilienza, grazie alle capacità operative dei TMB esistenti, inclusi delle sezioni di stabilizzazione. Peraltro, come già rilevato, eventuali adattamenti di sistema potrebbero prevedere, anche a regime, una diminuzione delle capacità operative previste sul sito di Colleferro, e la contestuale valorizzazione delle sezioni di stabilizzazione biologica già presenti nei TMB localizzati sul territorio regionale”*.

In merito alle tempistiche di realizzazione dell'impianto di Colleferro occorre evidenziare che nel documento non si trovano previsioni che considerino l'eventualità di ritardi nell'entrata in esercizio dello stesso.

Tale aspetto, legato al fatto che nella proposta di Piano non è affrontata la gestione del periodo transitorio 2020 – 2023, risulta essere l'elemento di maggiore criticità, **pertanto occorre valutare la possibilità di integrare il documento di Piano riguardo a scenari meno favorevoli con riferimento al raggiungimento della piena capacità della dotazione impiantistica.**

Quale ultimo spunto di riflessione, sempre in relazione all'impianto di Colleferro, si segnala che, a differenza di quanto riportato nel Piano, ad esempio a pag. 117, sulla base della normativa vigente, da operazioni di trattamento dei rifiuti non dovrebbero esitare sottoprodotti, pertanto anche tale aspetto dovrebbe essere chiarito.

Osservazione n. 5.11

In riferimento al paragrafo 10.7 si osserva che i dati riportati nella tabella 92, relativi agli scenari a livello regionale, non corrispondono ai dati riportati nel capitolo 8: *“scenari di piano”*. In particolare, si evidenzia che i dati al 2025 dello scenario 0, dello scenario 2 e

dello scenario 3, riportati a pag. 297, sono difforni rispettivamente da quelli riportati rispettivamente alle pagine 207, 225, 234.

Si suggerisce pertanto di verificare i dati riportati nelle tabelle.

Osservazione n. 5.12

In merito al paragrafo 11.2.1: *“Sinergia tra misurazione puntuale ed obiettivi di ottimizzazione e riduzione dei costi del servizio”*, a pagina 326, **occorrerebbe considerare l’opportunità di aggiornare i dati ISPRA 2015 sull’applicazione della tariffa puntuale o corrispettiva in quanto sono già disponibili dati più aggiornati relativi all’anno 2017 (Rapporto Rifiuti Urbani 2018).**

6. SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI PIANO – BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Osservazione n. 6.1

Come riportato a pagina 98 dell’Allegato 1: *“Proposta di Piano - Rifiuti Speciali”*, ai sensi dell’Art.199 c. 6 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., *“Costituiscono parte integrante del piano regionale (di gestione rifiuti) i piani per la bonifica delle aree inquinate”*. Tali Piani devono prevedere:

- “a) l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);*
- b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;*
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;*
- d) la stima degli oneri finanziarie;*
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare”.*

In relazione a quanto sopra riportato, si rileva che la proposta di Piano in consultazione dovrebbe quindi essere integrata con le informazioni richieste.

Tra i contenuti riportati nella documentazione in consultazione, il capitolo 2 dell’Allegato 1 già citato, riporta la sintesi delle *“Linee guida per la bonifica dei siti contaminati”* approvate con DGR 296/2019, e ricostruisce lo stato di fatto in merito ai siti da bonificare presenti nella Regione Lazio, suddivisi per tipologia di area, di localizzazione, per Provincia di appartenenza.

In appendice 4 all’Allegato medesimo è quindi riportato l’elenco dei 1255 siti da bonificare, così come desunto dal censimento della Regione Lazio aggiornato al 24/6/2019, nonché il relativo stato di attuazione del procedimento di riferimento.

Allo stesso modo, nel RA al paragrafo 4.3.5 *“Siti da caratterizzare e/o bonificare”* è riportata una parte dei contenuti del capitolo 2 dell’Allegato 1 sopra citato.

Pur considerando la presenza di tutti gli approfondimenti conoscitivi utili a definire lo stato delle bonifiche, nel RA tale tematica non appare analizzata ai fini

dell'individuazione dei probabili effetti sull'ambiente relativi alla presenza di siti da bonificare e alle conseguenti scelte e attività di bonifica proposte, così come richiesto dalla normativa di riferimento.

Osservazione n. 6.2

Dalla documentazione trasmessa si evince che è stata recepita l'osservazione del MATTM al Rapporto preliminare (Scoping), circa la necessità di integrare il Rapporto ambientale con il Piano delle bonifiche delle aree inquinate, che è da ritenersi parte integrante del Piano di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 6 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii.).

La sezione di Piano relativa alle Bonifiche fornisce un inquadramento di contesto derivante dall'analisi dell'archivio dei siti contaminati e definisce come obiettivi prioritari l'aggiornamento dell'anagrafe stessa e il monitoraggio dell'accordo di programma relativo al processo di bonifica del SIN Fiume Sacco, in corso di esecuzione. Per questo motivo gli obiettivi sono:

- Aggiornamento costante dell'anagrafe dei siti contaminati: l'aggiornamento della banca dati consente di conoscere la situazione regionale e di monitorare lo stato degli interventi dal punto di vista procedurale, tecnico e attuativo;
- Monitoraggio la realizzazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale Bacino del Fiume Sacco sottoscritto in data 12 Marzo 2019;
- Valutare l'opportunità di realizzare una discarica "di servizio" atta a contenere rifiuti, anche urbani, derivanti dall'attività di bonifica di siti contaminati; sul territorio regionale, infatti, esistono siti contaminati derivanti da cx discariche di rifiuti urbani, che periodicamente finiscono sottofalda, generando inquinamento diffuso e per i quali la migliore soluzione prospettabile è quella della rimozione totale dei rifiuti ai fini della bonifica dei siti stessi.

In relazione invece alla sezione rifiuti, e in particolare ai criteri di localizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero per i rifiuti urbani e speciali, dalla documentazione trasmessa, si evince che la presenza di aree degradate da bonificare viene indicata come fattore preferenziale per la scelta del sito.

Si precisa, a tal fine, che l'installazione degli impianti di smaltimento e recupero per i rifiuti urbani e speciali nelle aree degradate da bonificare potrà avvenire solo a valle della caratterizzazione e della bonifica delle stesse, anche in relazione ai possibili impatti sulle aree del Sito di Interesse Nazionale del Bacino del Fiume Sacco.